

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2013, proposto da

Terna Rete Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Virginia Ripa Di Meana, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Panni in Brescia, via S. Bartolomeo, 9;

Terna Rete Italia S.r.l. e Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. non costituite in giudizio;

contro

Comune di Gardone Val Trompia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio" del Comune di Gardone Val Trompia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 27 giugno 2013, di cui la società ricorrente ha avuto conoscenza con la nota del 1 agosto 2013, prot. n. 8559.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 del d.l. 137/2020 e dell'art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso in esame tende a espungere dall'ordinamento le norme del regolamento comunale con cui il Comune di Gardone Val Trompia ha previsto la possibilità dell'imposizione di un canone concessorio non ricognitorio, a fronte dell'occupazione di strade pubbliche, anche da parte di concessionari di pubblico servizio, quale è la ricorrente.

Più precisamente, il Comune ha deliberato l'introduzione del canone non ricognitorio di cui all'art. 27 del d. lgs. 285/1992, assoggettando al pagamento di tale canone patrimoniale le occupazioni permanenti delle sedi stradali e delle relative fasce di rispetto e prevedendo la decurtazione dello stesso dal COSAP (art. 3 del regolamento) e, dunque, la debenza di quest'ultimo solo per la parte eccedente il canone non ricognitorio.

Con il ricorso in esame è stata, quindi, dedotta l'illegittimità del regolamento sotto due principali profili:

1. la violazione del principio che vieta la doppia imposizione per il medesimo titolo, derivante dalla violazione degli artt. 120 e 125 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, recanti una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella generale prevista dal Codice della Strada, che impone, per le condutture elettriche, la costituzione di una servitù di elettrodotto, con pagamento di un canone annuo regolato, quanto all'importo, dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 e dall'art. 6 del DM 2 marzo 1998, n. 258;

2. la erronea applicazione dell'art. 27 del d.l.vo 1992 n. 285, in quanto il peso gravante sul demanio stradale nel caso di condutture interrate sarebbe nullo, così come il vantaggio del concessionario e, dunque, anziché un calcolo a metri lineari o a metri quadrati, avrebbe dovuto essere effettuata una stima forfettaria.

Data tale ricostruzione in fatto, si ritiene necessario premettere che è ormai costante l'orientamento di questo Tribunale (ribadito, da ultimo, con riferimento proprio alla stessa società ricorrente, nella sentenza n. 560/2020) che porta all'accoglimento dei ricorsi del tenore di quello in esame sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- il rapporto tra concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e il Comune è regolato dall'apposita convenzione sottoscritta in occasione della costituzione della servitù di elettrodotto;
- il presupposto per la legittima imposizione di un canone concessorio è rappresentato dal fatto che lo stesso deve colpire un uso particolare di uno specifico bene pubblico (diversamente si tratterebbe di un inammissibile tributo ambientale) e non un uso generalizzato della strada e delle sue pertinenze;
- la quantificazione del canone di cui all'art. 27 del codice della strada presupporrebbe, in assenza della prevista disposizione di attuazione, un'apposita istruttoria comunale per l'individuazione della quota del costo di manutenzione delle strade riferibile all'esclusivo vantaggio dei gestori dei servizi a rete;
- al contrario, i provvedimenti impugnati si limitano ad individuare una tariffa per metro lineare senza giustificare gli elementi presi a base per la quantificazione degli importi.

Sviluppando i principi regolatori così individuati, anche il ricorso in esame merita accoglimento.

L'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, che prevede l'imposizione del canone non ricognitorio, ha, infatti, natura di clausola di chiusura del sistema e, quindi, va applicato a qualsiasi utilizzazione del demanio stradale che non trovi

uno specifico titolo in una disciplina di settore, tenuto conto del peso gravante sulla strada, del valore economico della concessione e del vantaggio ricavato dall'utente.

Nel caso delle condutture elettriche, il titolo di utilizzazione del demanio stradale è costituito dall'autorizzazione ex art. 120 del RD 1775/1933 (per la rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, v. ora l'autorizzazione unica ex art. 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n. 239) e la costituzione della servitù di elettrodotto comporta la corresponsione di un canone disciplinato dall'art. 4 della legge 1501/1961 e dall'art. 6 del DM 258/1998.

Ne consegue che l'imposizione anche del canone non ricognitorio con riferimento a occupazioni connesse all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica finisce per integrare una duplicazione dell'imposizione basata sul medesimo presupposto impositivo non suscettibile di riconoscimento nell'ordinamento (cfr., in tal senso, la citata sentenza di questo Tribunale n. 560/2020).

Ciò comporta la declaratoria dell'illegittimità del regolamento impugnato, nonostante lo stesso sia rispettoso dell'art. 63 del d. lgs. 1997, n. 446, che, nel riconoscere al Comune la facoltà di scegliere tra l'applicazione, a fronte dell'occupazione permanente di propri beni patrimoniali indisponibili e demaniali, della TOSAP o del COSAP (e, quindi, tassa o canone) ha espressamente previsto che: "Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Il comma secondo dell'art. 3 del regolamento impugnato stabilisce, infatti, che "dall'importo dovuto a titolo di COSAP viene detratto quello del canone non ricognitorio pagato dal concessionario; il canone non ricognitorio è dovuto per l'intero ammontare, mentre il

COSAP è dovuto solo per la parte eccedente" e, pertanto, l'alternatività risulta rispettata.

Cionondimeno, per quanto già più sopra rappresentato, la corresponsione del canone non ricognitorio non può essere chiesta al concessionario che corrisponda già un canone per l'occupazione della strada, sulla scorta della norma di settore, nella misura prevista nell'atto di concessione.

Tutto ciò premesso e considerato che è ormai costante da oltre due anni il suddetto inquadramento giuridico del canone non ricognitorio, tanto che ciò ha condotto moltissime amministrazioni al ritiro in autotutela degli atti regolamentari, le spese del giudizio non possono che seguire l'ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare.

Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell'Amministrazione, nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio svoltasi con collegamento da remoto ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del d. l. 137/2020 nel giorno 14 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO